



Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Alert 221: Le misure di sostegno economico connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19: Convertito in legge il Decreto Liquidità.

Premessa.

Per far fronte alla carenza di liquidità di cui sta soffrendo l'intero tessuto produttivo del Paese quale conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito con la [Legge n. 40/2020](#) (con pubblicazione in [G.U. n. 143 del 06/06/2020](#)) il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), già oggetto di analisi nel nostro [Alert n. 79](#).

Diventano così definitive alcune delle modifiche / novità adottate nel corso dell'iter parlamentare, quali quelle aventi ad oggetto: **(i)** i "mini" prestiti coperti al 100% dal Fondo garanzia PMI; **(ii)** l'autodichiarazione per accelerare l'erogazione dei prestiti garantiti da parte dello Stato; **(iii)** la proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; **(iv)** il credito d'imposta per l'annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all'estero; **(v)** la rivalutazione gratuita per il settore turistico.

In sostanza, il testo definitivo contiene articolate disposizioni rivolte a diversi settori d'intervento includendo:

- A.** *Misure in materia di accesso al credito;*
- B.** *Misure fiscali;*
- C.** *Misure a sostegno per le imprese in crisi;*
- D.** *Misure in materia di lavoro;*
- E.** *Misure di estensione della Golden Power governativa.*

A. Misure in materia di accesso al credito

Viene confermato l'impianto complessivo del sistema di garanzie pubbliche, definito dagli articoli 1 e 13, finalizzato a facilitare la concessione di finanziamenti a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni da parte di banche e di altri intermediari abilitati all'esercizio del credito. Sono previste in particolare garanzie "temporanee", valide fino al 31 dicembre 2020, concesse da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e da parte della SACE.

Garanzie SACE.

Le garanzie straordinarie SACE previste dall'art. 1 si applicano ai finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma accordati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a imprese di qualsiasi dimensione con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19. Escluse le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

I finanziamenti garantiti: **(i)** non potranno avere durata non superiore a 6 anni, con un periodo massimo di preammortamento di 36 mesi ed il relativo importo non potrà essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019; **(ii)** saranno destinati a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria¹.

Inoltre, le garanzie SACE possono essere concesse: **(a)** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un determinato rating; **(b)** per le cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari.

Fondo di Garanzia PMI.

La Legge (Vds. art. 13) introduce una disciplina transitoria (e straordinaria), in base alla quale, tra le altre, e fino al 31.12.2020: **(i)** viene concessa a titolo gratuito la garanzia del Fondo, fino a 5 milioni di importo massimo garantito e a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; **(ii)** la percentuale di copertura della garanzia diretta viene aumentata al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi; **(iii)** la copertura del Fondo in riassicurazione viene elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia. Nel caso di garanzia pubblica all'80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni; **(iv)** è possibile cumulare la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro; **(v)** sono ammesse all'intervento in garanzia le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo ovvero in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

È stata inoltre modificata la linea di credito relativa ai micro prestiti con l'aumento dell'importo massimo dei prestiti garantiti da 25.000 a 30.000 euro e l'allungamento della loro durata da 6 a 10 anni, unitamente all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.

¹ Il finanziamento potrà essere anche destinato, per non più del 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19. Inoltre, l'impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere di specifici impegni, *ivi* incluso quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi.

Autocertificazione.

Nell'ottica di snellimento delle relative modalità di accesso per le garanzie di SACE e al Fondo di garanzia PMI, viene introdotta un'apposita autocertificazione. In questo senso, le imprese richiedenti finanziamenti garantiti dovranno presentare un'autocertificazione su dati aziendali, lealtà fiscale e rispetto delle norme antimafia. Le banche, ricevuta l'autocertificazione, dovranno essere conformi ai soli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio senza essere tenute a svolgere accertamenti ulteriori circa la veridicità delle altre informazioni dichiarate.

Fondo Gasparrini.

Ulteriori novità riguardano il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (*cd.* "Fondo Gasparrini"), con l'introduzione di una nuova procedura per la sospensione della rata del mutuo. Fino al 31 dicembre 2020, infatti, le banche possono procedere immediatamente alla sospensione dalle rate successivamente alla verifica della completezza e della regolarità formale della domanda, senza attendere l'esito dell'esame da parte del soggetto gestore del Fondo.

B. Misure fiscali.

Tra le principali misure aggiunte in sede di conversione, in ambito fiscale, sono da segnalare, tra le altre: **(i)** l'art. 12-*bis*, che istituisce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica; **(ii)** l'art. 2-*ter*, che proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Quanto sopra va ad aggiunge a quelle già previste relative: **(a)** alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, aventi ad oggetto le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, l'imposta sul valore aggiunto e i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria²; **(b)** alle semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche; **(c)** alla possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale senza l'applicazione né di sanzioni, né di interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20%.

C. Misure a sostegno per le imprese in crisi

Nell'ottica di salvaguardare la continuità aziendale delle imprese, la legge di conversione contiene numerosi interventi relativi alla: **(i)** proroga al 1° settembre 2020 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; **(ii)** sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale e la non operatività delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; **(iii)** possibilità di operare la valutazione delle voci di bilancio 2019 e 2020 secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi; **(iv)** sospensione della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti *infragrupo* effettuati entro il 31 dicembre 2020.

² A condizione che l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente.

Sono inoltre prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020³.

D. Misure in materia di lavoro

In materia di lavoro, ai sensi dell'art. 29-bis, viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19 del dipendente, qualora siano stati rispettati i protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.

E. Misure di estensione della Golden Power governativa.

Da ultimo, la legge di conversione rafforza la normativa in materia di *Golden Power*: **(i)** mediante l'estensione del campo di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni *etc.* (*Vds.* art. 15); **(ii)** prevedendo la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti *etc.*

Per ulteriori approfondimenti, consigliamo la lettura della documentazione allegata⁴.

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

³ In quest'ottica è altresì sospesa la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

⁴ *Vds.* altresì, per completezza espositiva, l'articolo esplicativo pubblicato sul quotidiano *on-line* IPSOA, consultabile al seguente [link](https://www.assarmatori.eu/wp-content/uploads/2020/06/IPSOA.pdf): <https://www.assarmatori.eu/wp-content/uploads/2020/06/IPSOA.pdf>

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu